



Assemblea dei soci di Hera S.p.A.

NOTA SU MODIFICHE STATUTARIE

L'Assemblea dei Soci di Hera S.p.A. è chiamata a deliberare un adeguamento normativo obbligatorio delle clausole contenute nello statuto della Società alle novità introdotte dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 27, contenente disposizioni volte ad agevolare la partecipazione alle assemblee da parte degli azionisti (cd. *Shareholders' rights directive*).

In particolare, l'Assemblea è chiamata a deliberare su:

- 1) **modifica degli artt. 8.8, 11 e 12** attraverso l'introduzione del riferimento a *coloro ai quali spetta il diritto di voto*, in conformità al meccanismo della c.d. *record date*, in virtù del quale la legittimazione a intervenire e votare in assemblea spetta a chi risulta titolare di tale diritto alla fine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione;
- 2) **modifica dell'art. 10.1**, che disciplina le modalità di convocazione dell'assemblea, eliminando in particolare la previsione della pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale;
- 3) **modifica dell'art. 12** mediante l'inserimento della previsione della facoltà degli azionisti di conferire la delega di voto anche in via elettronica e della clausola che attribuisce alla società la facoltà di designare per ciascuna assemblea un rappresentante ai quali i soci possono conferire una delega;
- 4) **eliminazione dell'art. 10.2. e modifica dell'art. 14.1**, prevedendo che l'assemblea si possa tenere solo in un'unica convocazione;
- 5) **modifica degli artt. 17.5 e 26.4** in modo da adeguare le clausole alle previsioni legislative che variano i termini di pubblicazione delle liste per la nomina di consiglieri e sindaci, eliminando in particolare l'obbligo di pubblicazione delle stesse sulla stampa;
- 6) **modifica dell'art. 27** al fine di uniformarlo alla nuova normativa in materia di revisione legale

dei conti.

STATUTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
ART. 8 LIMITI AL POSSESSO AZIONARIO	ART. 8 LIMITI AL POSSESSO AZIONARIO
<p>8.1. È fatto divieto per ciascuno dei soci diversi da quelli di cui all'articolo 7 che precede di detenere partecipazioni azionarie maggiori del 5% del capitale della società. Il limite al possesso azionario di cui al presente articolo decade comunque allorché venga meno la qualifica di società a prevalente capitale pubblico.</p> <p>8.2 La previsione riguardante il suddetto limite massimo del possesso azionario si riferisce esclusivamente alle azioni che conferiscono diritto di voto nelle assemblee.</p> <p>8.3 Ai fini del rispetto della soglia di limite massimo di cui all'articolo 8.1 si considereranno unitariamente:</p> <p>(i) con riferimento alle persone fisiche, le azioni detenute dal relativo nucleo familiare, comprendente il socio stesso, il coniuge non legalmente separato e i figli minori;</p> <p>(ii) con riferimento alle persone fisiche e/o giuridiche, le azioni detenute da società controllate o fiduciarie o da interposta persona, nonché le azioni detenute direttamente o indirettamente a titolo di pegno o di usufrutto, sempre che i diritti di voto ad esse inerenti spettino al creditore pignoratizio o all'usufruttuario, nonché le azioni detenute direttamente o indirettamente a titolo di deposito, qualora il depositario possa esercitare discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerenti, nonché le azioni oggetto di contratti di riporto delle quali si tiene conto tanto nei confronti del riportato che del riportatore;</p> <p>(iii) le azioni detenute dal gruppo di appartenenza del singolo socio, intendendosi per gruppo di appartenenza il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita il controllo, le società controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto controllante, nonché i soggetti, anche non aventi forma societaria, collegati.</p> <p>Il controllo ricorre, anche con riferimento a</p>	<p>8.1. È fatto divieto per ciascuno dei soci diversi da quelli di cui all'articolo 7 che precede di detenere partecipazioni azionarie maggiori del 5% del capitale della società. Il limite al possesso azionario di cui al presente articolo decade comunque allorché venga meno la qualifica di società a prevalente capitale pubblico.</p> <p>8.2 La previsione riguardante il suddetto limite massimo del possesso azionario si riferisce esclusivamente alle azioni che conferiscono diritto di voto nelle assemblee.</p> <p>8.3 Ai fini del rispetto della soglia di limite massimo di cui all'articolo 8.1 si considereranno unitariamente:</p> <p>(i) con riferimento alle persone fisiche, le azioni detenute dal relativo nucleo familiare, comprendente il socio stesso, il coniuge non legalmente separato e i figli minori;</p> <p>(ii) con riferimento alle persone fisiche e/o giuridiche, le azioni detenute da società controllate o fiduciarie o da interposta persona, nonché le azioni detenute direttamente o indirettamente a titolo di pegno o di usufrutto, sempre che i diritti di voto ad esse inerenti spettino al creditore pignoratizio o all'usufruttuario, nonché le azioni detenute direttamente o indirettamente a titolo di deposito, qualora il depositario possa esercitare discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerenti, nonché le azioni oggetto di contratti di riporto delle quali si tiene conto tanto nei confronti del riportato che del riportatore;</p> <p>(iii) le azioni detenute dal gruppo di appartenenza del singolo socio, intendendosi per gruppo di appartenenza il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita il controllo, le società controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto controllante, nonché i soggetti, anche non aventi forma societaria, collegati.</p> <p>Il controllo ricorre, anche con riferimento a</p>

soggetti diversi dalla società, nei casi previsti dall'art. 2359, comma 1 e 2, del Codice Civile.

Il collegamento ricorre nelle ipotesi di cui all'art. 2359, comma 3, del Codice Civile, nonché tra soggetti che, direttamente o indirettamente, aderiscono ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni, anche di società terze, e comunque ad accordi o patti di cui all'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, indipendentemente dalla validità dei patti e degli accordi stessi. Relativamente agli accordi o patti inerenti all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento delle azioni di società terze, il collegamento si considera esistente quando detti accordi o patti riguardino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale con diritto di voto se si tratta di società quotate, o il 20% (venti per cento) se si tratta di società non quotate.

È fatto obbligo di comunicare per iscritto alla Società, entro 10 (dieci) giorni dalla stipulazione e comunque entro l'assemblea se convocata per una data anteriore al decimo giorno, qualunque patto o accordo che comporti per gli aderenti limitazioni o regolamentazioni del diritto di voto, obblighi o facoltà di preventiva consultazione per l'esercizio dello stesso, obblighi circa il trasferimento di azioni, ovvero qualunque accordo per l'acquisto concertato delle azioni.

Ai fini del superamento del limite massimo del possesso azionario di cui al presente articolo, non saranno considerate unitariamente alle azioni detenute dal gruppo di appartenenza del singolo socio le azioni detenute dagli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, gestiti da società appartenenti al gruppo del socio stesso.

8.4 Il limite al possesso azionario di cui al paragrafo 8.1 non si applica, per un periodo di tre anni dalla data d'acquisto o di sottoscrizione dei titoli, alle azioni che siano state rilevate, nell'ambito di consorzi di collocamento e/o garanzia del buon esito di offerte di azioni della Società, dai partecipanti ai predetti consorzi.

8.5 In nessun caso può essere esercitato il diritto di voto per le partecipazioni eccedenti la percentuale sopra stabilita.

8.6 Il diritto di voto, che sarebbe spettato a

soggetti diversi dalla società, nei casi previsti dall'art. 2359, comma 1 e 2, del Codice Civile.

Il collegamento ricorre nelle ipotesi di cui all'art. 2359, comma 3, del Codice Civile, nonché tra soggetti che, direttamente o indirettamente, aderiscono ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni, anche di società terze, e comunque ad accordi o patti di cui all'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, indipendentemente dalla validità dei patti e degli accordi stessi. Relativamente agli accordi o patti inerenti all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento delle azioni di società terze, il collegamento si considera esistente quando detti accordi o patti riguardino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale con diritto di voto se si tratta di società quotate, o il 20% (venti per cento) se si tratta di società non quotate.

È fatto obbligo di comunicare per iscritto alla Società, entro 10 (dieci) giorni dalla stipulazione e comunque entro l'assemblea se convocata per una data anteriore al decimo giorno, qualunque patto o accordo che comporti per gli aderenti limitazioni o regolamentazioni del diritto di voto, obblighi o facoltà di preventiva consultazione per l'esercizio dello stesso, obblighi circa il trasferimento di azioni, ovvero qualunque accordo per l'acquisto concertato delle azioni.

Ai fini del superamento del limite massimo del possesso azionario di cui al presente articolo, non saranno considerate unitariamente alle azioni detenute dal gruppo di appartenenza del singolo socio le azioni detenute dagli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, gestiti da società appartenenti al gruppo del socio stesso.

8.4 Il limite al possesso azionario di cui al paragrafo 8.1 non si applica, per un periodo di tre anni dalla data d'acquisto o di sottoscrizione dei titoli, alle azioni che siano state rilevate, nell'ambito di consorzi di collocamento e/o garanzia del buon esito di offerte di azioni della Società, dai partecipanti ai predetti consorzi.

8.5 In nessun caso può essere esercitato il diritto di voto per le partecipazioni eccedenti la percentuale sopra stabilita.

8.6 Il diritto di voto, che sarebbe spettato a

<p>ciascuno dei soggetti ai quali sia riferibile il limite di possesso azionario di cui all'articolo 8.1, si riduce - nel limite complessivo massimo del 5% - in proporzione alla partecipazione da ciascuno detenuta al momento dello svolgimento effettivo dell'assemblea, salvo preventive indicazioni congiunte degli interessati.</p> <p>8.7 In caso d'inosservanza dell'articolo 8.5, la deliberazione assembleare è impugnabile ai sensi dell'art. 2377 del Codice Civile se la maggioranza richiesta non fosse stata raggiunta senza i voti in eccedenza rispetto al limite massimo indicato all'articolo 8.1.</p> <p>8.8 I soci che partecipano all'assemblea della Società, anche mediante conferimento di delega di voto, sono tenuti a comunicare, in apertura di ogni assemblea, a chi la presiede l'esistenza di rapporti, accordi, patti e comunque situazioni che comportino, a norma del presente Statuto, limitazioni all'esercizio del diritto di voto.</p> <p>8.9 Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.</p>	<p>ciascuno dei soggetti ai quali sia riferibile il limite di possesso azionario di cui all'articolo 8.1, si riduce - nel limite complessivo massimo del 5% - in proporzione alla partecipazione da ciascuno detenuta al momento dello svolgimento effettivo dell'assemblea, salvo preventive indicazioni congiunte degli interessati.</p> <p>8.7 In caso d'inosservanza dell'articolo 8.5, la deliberazione assembleare è impugnabile ai sensi dell'art. 2377 del Codice Civile se la maggioranza richiesta non fosse stata raggiunta senza i voti in eccedenza rispetto al limite massimo indicato all'articolo 8.1.</p> <p>8.8 I soci titolari di diritto di voto che partecipano all'assemblea della Società, anche mediante conferimento di delega di voto, sono tenuti a comunicare, in apertura di ogni assemblea, a chi la presiede l'esistenza di rapporti, accordi, patti e comunque situazioni che comportino, a norma del presente Statuto, limitazioni all'esercizio del diritto di voto.</p> <p>8.9 Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.</p>
ART. 10 CONVOCAZIONE	ART. 10 CONVOCAZIONE
<p>10.1 La convocazione dell'assemblea è fatta nei termini di legge con pubblicazione dell'avviso contenente, tra l'altro, l'ordine del giorno, sulla Gazzetta Ufficiale.</p> <p>10.2 Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.</p>	<p>10.1 La convocazione dell'assemblea è fatta nei termini di legge con pubblicazione dell'avviso contenente, tra l'altro, l'ordine del giorno, sulla Gazzetta Ufficiale sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalle norme regolamentari.</p> <p>10.2 Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.</p>
ART. 11 INTERVENTO IN ASSEMBLEA	ART. 11 INTERVENTO IN ASSEMBLEA
Hanno diritto di intervenire in assemblea gli azionisti legittimati ai sensi delle disposizioni normative di volta in volta applicabili.	Hanno diritto di intervenire in assemblea gli azionisti coloro ai quali spetta il diritto di voto legittimati ai sensi delle disposizioni normative di volta in volta applicabili.
ART. 12 RAPPRESENTANZA	ART. 12 RAPPRESENTANZA
Ogni Azionista avente diritto di intervenire	Ogni Azionista Coloro ai quali spetta il diritto di

<p>all'assemblea potrà farsi rappresentare, ai sensi di legge.</p>	<p>voto ed avente aventi diritto di intervenire all'assemblea potranno farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega che potrà essere conferita anche in via elettronica se previsto da specifiche norme regolamentari e secondo le modalità ivi indicate. La società può designare per ciascuna assemblea un soggetto al quale i titolari di diritto di voto possono conferire delega, con istruzioni di voto, per tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione conterrà indicazione del soggetto designato, nonché delle modalità e dei termini per il conferimento e per la notifica elettronica della delega che i titolari del diritto di voto avranno facoltà di utilizzare.</p>
<p>ART. 14 VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE E DIRITTO DI VETO</p>	<p>ART. 14 VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE E DIRITTO DI VETO</p>
<p>14.1 Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie e le deliberazioni relative sono valide, così in prima come in seconda convocazione, se prese con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge..</p> <p>14.2 Le deliberazioni di assemblea straordinaria aventi ad oggetto le modifiche degli articoli 7, 8, 14 e 17 dello Statuto saranno validamente assunte con il voto favorevole di almeno i 3/4 del capitale sociale intervenuto in assemblea, se necessario arrotondato per difetto.</p> <p>14.3 In conformità a quanto previsto dalla Legge 30 luglio 1994 n. 474 almeno dieci Enti pubblici soci rappresentativi almeno del 35% (trentacinque per cento) del capitale sociale, potranno motivatamente esercitare il diritto di veto all'adozione delle deliberazioni assembleari aventi per oggetto lo scioglimento, la scissione e la fusione della società, il trasferimento dell'azienda le modifiche statutarie tendenti a sopprimere o modificare i poteri previsti dal presente paragrafo 14.3, il tutto nel rispetto degli scopi e delle modalità disciplinati dal D.C.P.M. 11 febbraio 2000.</p> <p>14.4 Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alle norme di legge ed al presente statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non</p>	<p>14.1 Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, si svolgono in unica convocazione e le deliberazioni relative sono valide, così in prima come in seconda convocazione, se prese con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge per tale ipotesi.</p> <p>14.2 Le deliberazioni di assemblea straordinaria aventi ad oggetto le modifiche degli articoli 7, 8, 14 e 17 dello Statuto saranno validamente assunte con il voto favorevole di almeno i 3/4 del capitale sociale intervenuto in assemblea, se necessario arrotondato per difetto.</p> <p>14.3 In conformità a quanto previsto dalla Legge 30 luglio 1994 n. 474 almeno dieci Enti pubblici soci rappresentativi almeno del 35% (trentacinque per cento) del capitale sociale, potranno motivatamente esercitare il diritto di veto all'adozione delle deliberazioni assembleari aventi per oggetto lo scioglimento, la scissione e la fusione della società, il trasferimento dell'azienda le modifiche statutarie tendenti a sopprimere o modificare i poteri previsti dal presente paragrafo 14.3, il tutto nel rispetto degli scopi e delle modalità disciplinati dal D.C.P.M. 11 febbraio 2000.</p> <p>14.4 Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alle norme di legge ed al presente statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non</p>

<p>intervenuti o dissenzienti.</p>	<p>intervenuti o dissenzienti.</p>
<p>ART. 17 NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p>	<p>ART. 17 NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p>
<p>17.1 All'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione si procede sulla base di liste nelle quali i candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti da eleggere.</p> <p>17.2 La nomina dei componenti del consiglio di amministrazione avviene secondo quanto di seguito disposto:</p> <p>(i) dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, vengono tratti 14 [quattordici] componenti del consiglio di amministrazione in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati;</p> <p>(ii) per la nomina dei restanti 4 (quattro) componenti, i voti ottenuti da ciascuna delle liste diverse da quella di cui al paragrafo (i), e che non siano state presentate né votate da parte di soci collegati secondo la normativa pro-tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la medesima lista di cui al paragrafo (i), sono divisi successivamente per uno, due, tre e quattro. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. I candidati vengono dunque collocati in un'unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti fino alla concorrenza dei restanti componenti da eleggere. In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età.</p> <p>17.3 Le liste dovranno includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148 comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e di quelli previsti dal codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.</p> <p>17.4 Le liste potranno essere presentate da soci che</p>	<p>17.1 All'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione si procede sulla base di liste nelle quali i candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti da eleggere.</p> <p>17.2 La nomina dei componenti del consiglio di amministrazione avviene secondo quanto di seguito disposto:</p> <p>(i) dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, vengono tratti 14 [quattordici] componenti del consiglio di amministrazione in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati;</p> <p>(ii) per la nomina dei restanti 4 (quattro) componenti, i voti ottenuti da ciascuna delle liste diverse da quella di cui al paragrafo (i), e che non siano state presentate né votate da parte di soci collegati secondo la normativa pro-tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la medesima lista di cui al paragrafo (i), sono divisi successivamente per uno, due, tre e quattro. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. I candidati vengono dunque collocati in un'unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti fino alla concorrenza dei restanti componenti da eleggere. In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età.</p> <p>17.3 Le liste dovranno includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148 comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e di quelli previsti dal codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.</p> <p>17.4 Le liste potranno essere presentate da soci che</p>

rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la diversa percentuale prevista dalla normativa vigente e indicata nell'avviso di convocazione.

17.5 Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale, a pena di decadenza, almeno 20 giorni prima dell'adunanza e saranno rese pubbliche mediante annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

17.6 Ogni socio può presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione a tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.

17.7 Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura dei presentatori, una descrizione del curriculum professionale dei candidati, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine), l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza, nonché l'eventuale dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148 comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e di quelli previsti dal codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

17.8 Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione delle candidature in più di una lista è causa di ineleggibilità.

17.9 Nel caso in cui il candidato eletto non possa o non intenda assumere la carica, gli subentrerà il primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva tale candidato. In caso di presentazione di una sola lista di candidati, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista. Per l'elezione degli amministratori che per qualsiasi ragione non sono nominati con le modalità sopra indicate, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

17.10 Qualora nel corso dell'esercizio vengano a

rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la diversa percentuale prevista dalla normativa vigente e indicata nell'avviso di convocazione.

17.5 Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale, a pena di decadenza, almeno venticinque~~20~~ giorni prima dell'adunanza e saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalle norme regolamentari ~~rese pubbliche mediante annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici~~ almeno ventunodieci giorni prima dell'adunanza.

17.6 Ogni socio può presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione a tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.

17.7 Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura dei presentatori, una descrizione del curriculum professionale dei candidati, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine), l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza, nonché l'eventuale dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148 comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e di quelli previsti dal codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

17.8 Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione delle candidature in più di una lista è causa di ineleggibilità.

17.9 Nel caso in cui il candidato eletto non possa o non intenda assumere la carica, gli subentrerà il primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva tale candidato. In caso di presentazione di una sola lista di candidati, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista. Per l'elezione degli amministratori che per qualsiasi ragione non sono nominati con le modalità sopra indicate, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

17.10 Qualora nel corso dell'esercizio vengano a

<p>mancare uno o più amministratori nominati sulla base del voto di lista, al loro posto saranno cooptati ex art. 2386 del Codice Civile i primi candidati non eletti della lista cui appartenevano gli amministratori venuti a mancare non ancora entrati a far parte del Consiglio di Amministrazione. Qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili, il Consiglio provvede, sempre ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile alla cooptazione. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che delibererà con le modalità previste per la nomina.</p>	<p>mancare uno o più amministratori nominati sulla base del voto di lista, al loro posto saranno cooptati ex art. 2386 del Codice Civile i primi candidati non eletti della lista cui appartenevano gli amministratori venuti a mancare non ancora entrati a far parte del Consiglio di Amministrazione. Qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili, il Consiglio provvede, sempre ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile alla cooptazione. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che delibererà con le modalità previste per la nomina.</p>
<p>ART. 26 NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE</p>	<p>ART. 26 NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE</p>
<p>26.1 La nomina dei Sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate dai Soci, con la procedura qui di seguito descritta al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente. I Comuni, le Province o i Consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. n. 267/2000 nonché i consorzi o le società di capitali comunque controllate dagli stessi concorrono a presentare un'unica lista fino a quando venga meno la qualifica di società a prevalente capitale pubblico di cui all'articolo 7.</p> <p>Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>26.2 Hanno diritto di presentare le liste i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino almeno il 3% (tre per cento) delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.</p> <p>26.3 Ogni Socio può presentare, o concorrere a presentare, una sola lista. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto del Socio rispetto ad alcuna delle liste presentate.</p> <p>26.4 Le liste sottoscritte dal Consiglio di Amministrazione e dai Soci che le hanno presentate, a pena di decadenza, dovranno essere depositate, unitamente ad una dichiarazione attestante l'assenza di patti o collegamenti di qualsiasi genere con altri Soci che abbiano</p>	<p>26.1 La nomina dei Sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate dai Soci, con la procedura qui di seguito descritta al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente. I Comuni, le Province o i Consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. n. 267/2000 nonché i consorzi o le società di capitali comunque controllate dagli stessi concorrono a presentare un'unica lista fino a quando venga meno la qualifica di società a prevalente capitale pubblico di cui all'articolo 7.</p> <p>Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>26.2 Hanno diritto di presentare le liste i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino almeno il 3% (tre per cento) delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.</p> <p>26.3 Ogni Socio può presentare, o concorrere a presentare, una sola lista. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto del Socio rispetto ad alcuna delle liste presentate.</p> <p>26.4 Le liste sottoscritte dal Consiglio di Amministrazione e dai Soci che le hanno presentate, a pena di decadenza, dovranno essere depositate, unitamente ad una dichiarazione attestante l'assenza di patti o collegamenti di qualsiasi genere con altri Soci che abbiano</p>

presentato altre liste, presso la sede sociale almeno venti giorni prima di quello fissato per l'assemblea, le liste dovranno essere rese pubbliche nei tempi e modalità di cui all'art. 17.5.

Entro il termine fissato per il deposito delle liste, dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla legge per i membri del Collegio Sindacale e forniscono l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

26.5 Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai Soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi e uno supplente.

Il terzo Sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti dalle altre liste, eleggendo rispettivamente il primo e il secondo candidato della lista che avrà riportato il secondo quoziente più elevato. In caso di parità di voti tra due o più liste, risulterà eletto Sindaco il candidato più anziano di età.

26.6 La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che avrà ottenuto il secondo quoziente più elevato.

In caso di parità di voti tra due o più liste, sarà nominato Presidente il candidato più anziano di età.

Per la nomina dei Sindaci che per qualsiasi ragione non sono nominati con il procedimento del voto di lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

26.7 In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco da sostituire.

La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2401 del

presentato altre liste, presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, le liste dovranno essere messe a disposizione del pubblico ~~rese pubbliche~~ nei tempi e modalità di cui all'art. 17.5.

Entro il termine fissato per il deposito delle liste, dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla legge per i membri del Collegio Sindacale e forniscono l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

26.5 Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai Soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi e uno supplente.

Il terzo Sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti dalle altre liste, eleggendo rispettivamente il primo e il secondo candidato della lista che avrà riportato il secondo quoziente più elevato. In caso di parità di voti tra due o più liste, risulterà eletto Sindaco il candidato più anziano di età.

26.6 La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che avrà ottenuto il secondo quoziente più elevato.

In caso di parità di voti tra due o più liste, sarà nominato Presidente il candidato più anziano di età.

Per la nomina dei Sindaci che per qualsiasi ragione non sono nominati con il procedimento del voto di lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

26.7 In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco da sostituire.

La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2401 del

<p>Codice Civile, sarà effettuata dall'assemblea con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge, tra i nominativi indicati dai medesimi azionisti presentatori della lista alla quale apparteneva il Sindaco cessato dall'incarico; ove ciò non sia possibile, l'assemblea dovrà provvedere alla sostituzione con le maggioranze di legge.</p> <p>26.8 L'assemblea determina il compenso spettante ai Sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.</p> <p>I poteri, i doveri e la durata dell'incarico dei Sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.</p>	<p>Codice Civile, sarà effettuata dall'assemblea con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge, tra i nominativi indicati dai medesimi azionisti presentatori della lista alla quale apparteneva il Sindaco cessato dall'incarico; ove ciò non sia possibile, l'assemblea dovrà provvedere alla sostituzione con le maggioranze di legge.</p> <p>26.8 L'assemblea determina il compenso spettante ai Sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.</p> <p>I poteri, i doveri e la durata dell'incarico dei Sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.</p>
<p>ART. 27 CONTROLLO CONTABILE</p>	<p>ART. 27 CONTROLLO CONTABILE</p>
<p>27.1 Il controllo contabile è esercitato ai sensi dell'art. 2409-bis 2° comma del Codice Civile da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili cui sono attribuite le funzioni di cui all'art. 2409-ter del Codice Civile.</p> <p>27.2 L'assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico del controllo contabile ad una società di revisione iscritta nell'apposito albo speciale, approvandone il compenso.</p> <p>L'incarico per il controllo contabile ha durata conforme alle disposizioni normative di volta in volta applicabili con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata dell'incarico.</p>	<p>27.1 Il controllo contabile La revisione legale dei conti è esercitata esercitata da una società di revisione legale avente i requisiti di legge. ai sensi dell'art. 2409 bis 2° comma del Codice Civile da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili cui sono attribuite le funzioni di cui all'art. 2409 ter del Codice Civile.</p> <p>27.2 L'assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico del controllo contabile di revisione legale dei conti ad una società di revisione legale iscritta nell'apposito albo speciale, approvandone determinandone il compenso relativo corrispettivo.</p> <p>L'incarico per il controllo contabile la revisione legale dei conti ha durata conforme alle disposizioni normative di volta in volta applicabili con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata dell'incarico.</p>